

PARTNER STRATEGY

Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a fondi interni

Condizioni di assicurazione

IL CONTRATTO È REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" COORDINATO DALL'ANIA. I TESTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO STATI REALIZZATI, CON L'OBIETTIVO DI FACILITARNE LA LETTURA E LA CONSULTAZIONE, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO IL PIÙ POSSIBILE SEMPLICE E DI UTILIZZO COMUNE. IL TESTO È STATO CORREDATO DI ALCUNI ESEMPI PRATICI PER FACILITARE LA COMPrensione DEI PASSAGGI PIÙ COMPLESSI.



Ultimo aggiornamento
02/01/2025

Indice

DEFINIZIONI	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	5
Art. 1 Oggetto del contratto.....	5
Assicurazione Principale.....	5
Art. 2 Premi e loro investimento	5
Art. 3 Prestazione, garanzia e protezione.....	6
Art. 4 Valore del contratto.....	6
Art. 5 Clausola di rivalutazione.....	7
Art. 6 Calcolo del numero di quote di fondi interni.....	8
Art. 7 Giorno di riferimento	8
Servizi connessi all'assicurazione principale	9
Art. 8 Servizio Switch.....	9
Art. 9 Servizio Take Profit.....	9
Assicurazione complementare (obbligatoria).....	10
Art. 10 Prestazione aggiuntiva in caso di decesso a seguito di infortunio e di incidente stradale.....	10
CHE COSA NON È ASSICURATO?	10
Art. 11 Persone non assicurabili	10
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	10
Art. 12 Esclusioni e limitazioni	10
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	12
Art. 13 Dichiarazioni.....	12
Art. 14 Richieste di pagamento a Alleanza Assicurazioni	12
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	13
Art. 15 Limiti e mezzi di versamento del premio	13
Art. 16 Premio per le prestazioni caso morte.....	13
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	14
Art. 17 Durata.....	14
Art. 18 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	14
Art. 19 Modifica delle condizioni contrattuali	14
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	15
Art. 20 Recesso.....	15
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO	15
Art. 21 Riscatto.....	15
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	16
Art. 22 Costi.....	16
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	16
Art. 23 Beneficiario.....	16
Art. 24 Cessione, pegno e vincolo.....	16
Art. 25 Non pignorabilità e non sequestrabilità	17
Art. 26 Rinvio alle norme di legge	17
Art. 27 Foro competente.....	17
Art. 28 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	17
ALLEGATO N. 1.....	18
ALLEGATO N. 2.....	20
ALLEGATO N. 3.....	25
ALLEGATO N. 4.....	30

Definiamo i principali termini utilizzati:

Anno commerciale

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

Anno solare

Periodo di tempo che va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Caricamento

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Alleanza Assicurazioni.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi a versare il relativo premio.

Data di decorrenza

Data indicata nella lettera di conferma di investimento, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Data di valutazione

Coincide con la data in cui è effettuato il calcolo del valore del contratto.

Euribor

Euro Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in Euro; è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.

Fondi interni

Fondi di investimento appositamente creati da Alleanza Assicurazioni in funzione di prodotti di investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.

Gestione separata

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza Assicurazioni, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

Lettera di conferma di investimento

Comunicazione che Alleanza Assicurazioni invia al contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote dei fondi interni. Per i premi unici aggiuntivi, il documento è denominato da Alleanza Assicurazioni "Quietanza di versamento aggiuntivo di premio".

Plusvalenza

Incremento del valore di un bene, rispetto al valore dello stesso bene rilevato in un momento precedente.

Premio

Importo che il contraente versa a Alleanza Assicurazioni.

Proposta/Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione. È costituito da un modulo sottoscritto dal contraente e da Alleanza Assicurazioni, in cui il contraente manifesta la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate e contestualmente Alleanza Assicurazioni accetta la proposta.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere la parte di prestazioni del contratto investita nei fondi interni.

Recesso

Diritto del contraente di far cessare gli effetti del contratto.

Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della data di decorrenza

Valore complessivo netto del fondo interno

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.

Valorizzazione

Determinazione del valore di quote di un fondo interno.

Art. 1 - Oggetto del contratto

PARTNER STRATEGY prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal contraente (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), Alleanza Assicurazioni paga al beneficiario (→ Definizioni) una prestazione in Euro determinata in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata (→ Definizioni) e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati fondi interni (→ Definizioni) e completata con un importo aggiuntivo.

Questa prestazione è integrata anche con un'**assicurazione complementare**.

Assicurazione principale**Art. 2 - Premi e loro investimenti**

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**;
- eventuali **premi unici aggiuntivi** di importo variabile, possibili trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza (→ Definizioni) del contratto. Alleanza Assicurazioni può non consentire i versamenti aggiuntivi.

I premi vengono investiti, al netto del premio per le prestazioni caso morte (→ art. 16) e dei costi (→ art. 22):

- in parte nella gestione separata Fondo Euro San Giorgio;
- per la parte restante, in uno dei due fondi interni, denominati Partner Dinamico e Partner Protetto.

PARTNER STRATEGY consente di scegliere tra le seguenti **Linee di investimento**, che prevedono una diversa ripartizione percentuale del premio investito tra la gestione separata e il fondo interno:

- **Protetta**: 60% gestione separata Fondo Euro San Giorgio e 40% fondo interno Partner Protetto
- **Dinamica**: consente di investire in una delle seguenti **tre ripartizioni** disponibili:
 - 60% gestione separata Fondo Euro San Giorgio e 40% fondo interno Partner Dinamico
 - 50% gestione separata Fondo Euro San Giorgio e 50% fondo interno Partner Dinamico
 - 40% gestione separata Fondo Euro San Giorgio e 60% fondo interno Partner Dinamico
- **Dinamica Guidata**: prevede una riallocazione dell'investimento in modo automatico con frequenza semestrale, secondo quanto riportato nella tabella sottostante.

Tempo trascorso dalla decorrenza	0 anni	0 anni e 6 mesi	1 anno	1 anno e 6 mesi	2 anni	2 anni e 6 mesi	3 anni
Gestione separata Fondo Euro San Giorgio	70%	67,5%	65%	62,5%	60%	57,5%	55%
Fondo interno Partner Dinamico	30%	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%	45%

Esempio di investimento del premio

Premio lordo versato: 10.000,00 Euro

Premio per le prestazioni caso morte: $0,1\% \times 10.000,00 \text{ Euro} = 10,00 \text{ Euro}$

Caricamento: $1,5\% \times (10.000,00 \text{ Euro} - 10,00 \text{ Euro}) = 149,85 \text{ Euro}$

Premio netto investito nel contratto: $10.000,00 \text{ Euro} - 10,00 \text{ Euro} - 149,85 \text{ Euro} = 9.840,15 \text{ Euro}$

Investimento nella Linea Protetta: 60% Fondo Euro San Giorgio e 40% Partner Protetto

Capitale investito in Fondo Euro San Giorgio: $60\% \times 9.840,15 \text{ Euro} = 5.904,09 \text{ Euro}$

Capitale investito in Partner Protetto: $40\% \times 9.840,15 \text{ Euro} = 3.936,06 \text{ Euro}$

Gli eventuali premi unici aggiuntivi vengono investiti nella Linea di investimento attiva al momento del versamento e, all'interno di essa, secondo la ripartizione in essere al momento stesso.

Le somme investite nella gestione separata vanno a costituire i **capitali assicurati iniziali**. Tali importi vengono indicati nella lettera di conferma di investimento (→ Definizioni) per il premio unico iniziale e nelle singole quietanze per gli eventuali premi unici aggiuntivi.

Il **capitale assicurato** è pari alla somma dei capitali assicurati iniziali, riproporzionata nel corso del contratto per effetto del prelievo del premio per le prestazioni caso morte (→ art. 16) e per eventuali operazioni di riscatto parziale (→ art. 21), switch (→ art. 8) e riallocazione automatica (in caso di Linea Dinamica Guidata).

A ogni investimento in quote di fondi interni, Alleanza Assicurazioni comunica al contraente:

- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 7);
- numero delle quote assicurate nel fondo interno e valore di ciascuna quota.

Art. 3 - Prestazione, garanzia e protezione

La **prestazione** prevista dal contratto in caso di decesso dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale da parte di Alleanza Assicurazioni pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 7), a cui si aggiunge un importo pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto del prelievo del premio per le prestazioni caso morte (→ art. 16) e per eventuali operazioni di riscatto parziale e individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Percentuale
Fino a 50 anni	10%
Da 51 anni a 60 anni	5%
Da 61 anni a 70 anni	1%
Oltre 71 anni	0,15%

L'importo aggiuntivo in caso di decesso non può essere superiore a 30.000,00 Euro.

Se sono sottoscritti più contratti PARTNER STRATEGY con lo stesso assicurato, la soglia massima di 30.000,00 Euro è ripartita tra i singoli contratti in proporzione agli importi aggiuntivi stessi.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→ art. 2).

La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Per il fondo interno Partner Protetto opera il meccanismo di protezione MAX NAV 80 che, attraverso strategie finanziarie volte a tutelare l'investimento da fluttuazioni rilevanti dei mercati azionari, mira a proteggere almeno l'80% del valore massimo raggiunto dalle quote del fondo dalla data di inizio commercializzazione del fondo stesso. La protezione non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite.

Esempio

Alla conclusione del contratto il valore della quota del fondo interno Partner Protetto è pari a 10 Euro.

Con un investimento in quote di 1.000 Euro si acquisiscono 100 quote.

Se il valore massimo raggiunto dalla quota del fondo dalla data di inizio commercializzazione è 11 Euro, la protezione è pari a $100 \times (80\% \text{ di } 11) = 880$ Euro.

Art. 4 - Valore del contratto

Il valore del contratto varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondo interno) ed è la somma di:

a. valore in **gestione separata**:

capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5), fino alla data di valutazione (→ Definizioni)

b. valore in **quote di fondo interno**:

capitale investito in quote di fondo interno alla data di valutazione, pari al numero di quote a tale data, moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

PARTNER STRATEGY prevede la rivalutazione annuale del capitale investito nella gestione separata Fondo Euro San Giorgio, in base al rendimento della gestione stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ ALLEGATO 1).

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Alleanza Assicurazioni (→ art. 22), entrambi espresso in punti percentuali.

Può essere negativa; ma per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso la prestazione non può risultare inferiore al capitale assicurato.

Rendimento

Alleanza Assicurazioni dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Esempio

Se il contratto ha decorrenza il 13 febbraio 2023, alla data di rivalutazione del 1° gennaio 2024 viene considerato l'anno che va dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

Rivalutazione annuale

Il capitale investito nella gestione separata si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale) secondo la misura di rivalutazione ottenuta come descritto sopra. Ad ogni rivalutazione annuale del contratto il capitale assicurato alla rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto del prelievo del premio per le prestazioni caso morte (→ art. 16) e per eventuali operazioni di riscatto parziale, switch e riallocazione automatica (in caso di Linea Dinamica Guidata), è adeguato con la misura di rivalutazione sopra descritta.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, come ad esempio per la prima rivalutazione annuale del contratto o per la prima rivalutazione annuale successiva al versamento di un premio unico aggiuntivo, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. pro rata temporis), secondo il calcolo di seguito esemplificato:

Esempio di calcolo

Rivalutazione in pro rata temporis dal 13 febbraio 2023 al 1° gennaio 2024:

- giorni di rivalutazione, adottando l'anno commerciale (→ Definizioni): 318
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,00%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: Euro 5.904,09
- formula di rivalutazione: $\text{Euro } 5.904,09 \times (1 + 1,00\%)^{(318/360)} = \text{Euro } 5.956,21$

Esempi di periodo

caso 1: se il contratto ha decorrenza il 13 febbraio 2023, per la parte investita in gestione separata la prima rivalutazione del capitale assicurato avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 13 febbraio 2023 e il 1° gennaio 2024;

caso 2: se Alleanza Assicurazioni riceve il certificato/autocertificazione di morte dell'assicurato in data 20 marzo 2024, per la parte investita in gestione separata l'ultima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 25 marzo 2024 (giorno di riferimento del decesso → art. 7).

Art. 6 - Calcolo del numero di quote di fondi interni

Il numero di quote di fondo interno si calcola dividendo la parte di premio investita nel fondo interno per il valore unitario della quota (→ Definizioni) del fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 - Giorno di riferimento

La valorizzazione (→ Definizioni) è effettuata ogni lunedì.

Il giorno di riferimento è così determinato:

- **premio unico iniziale:** il giorno di valorizzazione:
 - della prima settimana successiva, se l'incasso del premio avviene dal lunedì al mercoledì;
 - della seconda settimana successiva, se l'incasso del premio avviene dal giovedì alla domenica;
 - **premi unici aggiuntivi:** il giorno di valorizzazione:
 - della prima settimana successiva, se l'incasso del premio avviene dal lunedì al giovedì;
 - della seconda settimana successiva, se l'incasso del premio avviene dal venerdì alla domenica;
 - **risatto:** (→ art. 21) il giorno di valorizzazione:
 - della prima settimana successiva, se la ricezione della documentazione completa da parte di Alleanza Assicurazioni o dell'Intermediario avviene dal lunedì al giovedì;
 - della seconda settimana successiva, se la ricezione della documentazione completa da parte di Alleanza Assicurazioni o dell'Intermediario avviene dal venerdì alla domenica;
 - **decesso:** il giorno di valorizzazione:
 - della prima settimana successiva, se la ricezione del certificato di morte/autocertificazione da parte di Alleanza Assicurazioni o dell'Intermediario avviene dal lunedì al giovedì;
 - della seconda settimana successiva, se la ricezione del certificato di morte/autocertificazione da parte di Alleanza Assicurazioni o dell'Intermediario avviene dal venerdì alla domenica;
 - **recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali** (→ art. 19): il giorno di valorizzazione:
 - della prima settimana successiva, se la ricezione della richiesta da parte di Alleanza Assicurazioni o dell'Intermediario avviene dal lunedì al giovedì;
 - della seconda settimana successiva, se la ricezione della documentazione completa da parte di Alleanza Assicurazioni o dell'Intermediario avviene dal venerdì alla domenica;
 - **servizio Switch** (→ art. 8): il giorno di valorizzazione:
 - della prima settimana successiva, se la ricezione della richiesta da parte di Alleanza Assicurazioni o dell'Intermediario avviene dal lunedì al giovedì;
 - della seconda settimana successiva, se la ricezione della richiesta da parte di Alleanza Assicurazioni o dell'Intermediario avviene dal venerdì alla domenica;
 - **riallocazione automatica** (→ art. 2):
 - il primo giorno di valorizzazione del mese, se il mese in cui deve essere effettuata l'operazione è diverso da marzo;
 - il secondo giorno di valorizzazione del mese, se il mese in cui deve essere effettuata l'operazione è marzo;
 - **servizio Take Profit** (→ art. 9): il giorno di valorizzazione:
 - della settimana successiva all'ultimo giorno del semestre di riferimento, se tale ultimo giorno è dal lunedì al mercoledì;
 - della seconda settimana successiva all'ultimo giorno del semestre di riferimento, se tale ultimo giorno è dal giovedì alla domenica;
- sia per l'operazione di vendita delle quote, sia per l'operazione di reinvestimento del controvalore delle quote in gestione separata.

Anche per il capitale investito nella gestione separata, il giorno di valorizzazione e quello di riferimento coincidono con quanto riportato per i fondi interni. Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da elaborare a fronte di diversi eventi/facoltà previsti dal contratto, tali operazioni sono eseguite secondo la priorità che Alleanza Assicurazioni attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali.

Il valore delle quote è pubblicato sul sito www.alleanza.it.

Art. 8 - Servizio Switch

Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto (→ Definizioni), il contraente che in fase di conclusione del contratto ha scelto di investire nella Linea Dinamica, può chiedere per iscritto di cambiare la ripartizione percentuale del premio investito tra la gestione separata e il fondo interno, nell'ambito delle tre ripartizioni disponibili nella Linea Dinamica stessa (→ art. 2).

All'interno dell'anno solare (→ Definizioni) sono previste al massimo 2 operazioni di switch.

Gli importi da trasferire, ossia il controvalore delle quote assicurate e il capitale assicurato rivalutato, vengono investiti nella gestione separata e in quote del fondo interno in base alla ripartizione prevista dalla nuova Linea, nel giorno di riferimento indicato all'art. 7.

Ciascuna operazione di switch è consentita a condizione che siano concluse operazioni precedentemente disposte dal contraente o da Alleanza Assicurazioni.

Art. 9 - Servizio Take Profit

Il servizio Take Profit è attivabile in fase di conclusione del contratto o successivamente nel corso della durata contrattuale, mediante comunicazione scritta a Alleanza Assicurazioni. L'attivazione del servizio non è consentita se in fase di conclusione del contratto il contraente ha scelto di investire nella Linea Dinamica Guidata.

Il presente servizio consiste in un programma di trasferimento automatico alla gestione separata, a cadenza semestrale, della plusvalenza (→ Definizioni) realizzata dal fondo interno.

Il servizio è realizzato secondo i criteri di seguito indicati.

Alleanza Assicurazioni determina, all'ultimo giorno di valorizzazione delle quote di ogni semestre successivo all'attivazione del servizio (semestre di riferimento):

- il controvalore ottenuto moltiplicando il numero minimo di quote assicurate, nel semestre di riferimento, per il valore della quota del fondo interno a tale data;
- il controvalore ottenuto moltiplicando il numero minimo di quote assicurate, nel medesimo semestre di riferimento, per il valore della quota del fondo interno al primo giorno di valorizzazione delle quote antecedente o coincidente con l'inizio del semestre.

Se il valore di cui al punto a) risulta superiore a quello di cui al punto b) per un importo pari ad almeno 100,00 Euro, Alleanza Assicurazioni provvede a convertire in gestione separata le quote del fondo interno per un controvalore pari alla plusvalenza, mediante:

- la vendita delle quote corrispondenti alla plusvalenza in base al valore unitario della quota nel giorno di riferimento (→ art. 7) e
- l'investimento nella gestione separata, nel medesimo giorno di riferimento, dell'importo derivante dalla vendita.

L'importo così investito in gestione separata è garantito (→ art. 3) al pari dei capitali assicurati iniziali (→ art. 2).

Se in un semestre non si verifica quanto sopra riportato (c.d. semestre "non consolidato"), alla fine del semestre successivo il programma prende in considerazione come periodo di riferimento (oltre al semestre stesso) il complesso dei semestri precedenti non ancora consolidati.

Esempio (in assenza di altre operazioni che incrementano/riducono il numero di quote)

	Numero Quote	Valore Quota	Controvalore	Plusvalenza	Trasferimento
Attivazione Take Profit	100,000	Euro 10,000	Euro 1.000,00	-	-
Al termine del primo semestre	100,000	Euro 9,123	Euro 912,30	no	no
Al termine del secondo semestre	100,000	Euro 11,000	Euro 1.100,00	Euro 100,00	Euro 100,00
Dopo il trasferimento	90,909	Euro 11,000	Euro 1.000,00	-	-
Al termine del terzo semestre	90,909	Euro 8,341	Euro 758,27	no	no
Al termine del quarto semestre	90,909	Euro 11,578	Euro 1.052,54	Euro 52,54	no
Al termine del quinto semestre	90,909	Euro 12,500	Euro 1.136,36	Euro 136,36	Euro 136,36
Dopo il trasferimento	80,000	Euro 12,500	Euro 1.000,00	-	-

La data di inizio del primo semestre di riferimento coincide con:

- la data di decorrenza del contratto, se il servizio è attivato alla decorrenza;
- la data di attivazione, se il servizio è attivato in corso di contratto.

In qualsiasi momento il contraente può disattivare il servizio Take Profit, mediante comunicazione scritta a Alleanza Assicurazioni. Il servizio può essere successivamente riattivato.

Assicurazione complementare (obbligatoria)

Art. 10 – Prestazione aggiuntiva in caso di decesso a seguito di infortunio e di incidente stradale

Se il decesso dell'assicurato avviene a seguito di infortunio, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari designati, oltre alla prestazione principale (→ art. 3), un capitale aggiuntivo calcolato come sotto specificato. Per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sono la causa diretta, esclusiva e provata del decesso.

Il capitale aggiuntivo è raddoppiato se il decesso avviene per **incidente stradale**.

Il capitale pagato è pari ad una percentuale della somma dei premi versati riproporzionata per effetto del prelievo del premio per le prestazioni caso morte (→ art. 16) e per eventuali operazioni di riscatto parziale, individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella tabella seguente:

Età dell'assicurato al decesso	Percentuale per infortunio	Percentuale per incidente stradale
Fino a 50 anni	50%	100%
Da 51 anni a 60 anni	25%	50%
Da 61 anni a 70 anni	10%	20%
Da 71 anni	5%	10%

L'importo aggiuntivo non può essere superiore a:

- 50.000,00 Euro per infortunio;
- 70.000,00 Euro per incidente stradale.

Se sono sottoscritti più contratti PARTNER STRATEGY con lo stesso assicurato, la soglia massima degli importi aggiuntivi, pari a 50.000,00 o 70.000,00 Euro, è ripartita tra i singoli contratti in proporzione agli importi aggiuntivi stessi.

CHE COSA NON È ASSICURATO

Art. 11 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che alla proposta contrattuale hanno un'età inferiore a 18 anni o uguale/ superiore a 85 anni e 6 mesi.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 12 - Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione principale vale per qualunque causa di decesso. Solo per l'importo aggiuntivo indicato all'art. 3, si applicano le seguenti esclusioni e limitazioni.

Esclusioni

È escluso ai fini dell'importo aggiuntivo il decesso causato da:

- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dal giorno di riferimento di ciascun versamento aggiuntivo;
- attività dolosa del contraente o del beneficiario;

- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile:
 - se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - dal momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari;
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifici l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso e guida di mezzi subacquei;
- incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, muay thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica delle seguenti attività sportive:
 - paracadutismo o sport aerei in genere;
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
- sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, rooftopping, speed flying, speed riding, streetluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing, target jumping, swooping, wingsuit o tuta alare);
- attività professionale pericolosa, per tale intendendosi:
 - attività che comporta contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche;
 - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata;
 - attività che comporta la guida di veicoli superiori a 35 q di peso;
 - operatore di pala meccanica.

In questi casi, Alleanza Assicurazioni paga una prestazione pari al valore del contratto (→ art. 4), senza l'importo aggiuntivo indicato nell'art. 3.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dalla decorrenza e dalla data di ciascun versamento aggiuntivo (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puer-

perali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

In caso di decesso per altre cause Alleanza Assicurazioni paga la parte di prestazione, derivante dai versamenti per i quali il relativo periodo di carenza non è concluso, senza l'importo aggiuntivo indicato nell'art. 3.

Assicurazione complementare

Esclusioni

Si applicano le stesse esclusioni previste per l'assicurazione principale, in quanto compatibili. Inoltre, l'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni che hanno causato il decesso hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso avviene oltre un anno dal giorno delle lesioni.

Limitazioni

L'assicurazione complementare non prevede limitazioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 13 - Dichiarazioni

Ai fini di una corretta valutazione del rischio da parte di Alleanza Assicurazioni, le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente in fase di conclusione del contratto. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Alleanza Assicurazioni, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Alleanza Assicurazioni comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 14 - Richieste di pagamento a Alleanza Assicurazioni

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta¹ ad Alleanza Assicurazioni (al seguente indirizzo: Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto: contraente in caso di riscatto (→ art. 21) o recesso (→ art. 20) e beneficiari per il caso di decesso dell'assicurato;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; l'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;

¹ Può essere utilizzato il modulo predisposto da Alleanza Assicurazioni, disponibile presso l'Intermediario.

- che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e non è stato impugnato;
- l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del Verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato;
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante;
 - esami clinici;
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
 - verbale dell'autopsia se eseguita;
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 15 - Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico iniziale

- importo minimo 5.000,00 Euro;
- importo massimo Euro 2.000.000,00. Tale importo massimo si riduce degli eventuali altri importi versati dallo stesso contraente in altri contratti PARTNER STRATEGY.

Premi unici aggiuntivi:

- importo minimo 2.000,00 Euro;
- importo massimo complessivo: Euro 2.000.000,00 (compreso il premio unico iniziale). Il raggiungimento di tale importo massimo si valuta applicando la stessa regola sopra riportata per il premio unico iniziale.

Il versamento del premio deve avvenire con bonifico bancario da un conto corrente intestato (oppure cointestato) al contraente, su conto corrente intestato a Alleanza Assicurazioni. Il premio si intende incassato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Alleanza Assicurazioni.

Non è possibile versare i premi in contanti o con altri mezzi di pagamento diversi dal bonifico bancario.

Art. 16 – Premio per le prestazioni caso morte

Per la prestazione aggiuntiva caso morte relativa all'assicurazione principale (→ art. 3) e per la prestazione complementare obbligatoria in caso di decesso per infortunio o incidente stradale (→ art. 10), è previsto complessivamente un premio annuo pari allo 0,1% di ciascun premio unico versato.

Il premio relativo alle prestazioni caso morte viene prelevato automaticamente:

- in occasione del versamento del premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi; nel caso di premi unici aggiuntivi, l'importo prelevato è proporzionale al periodo tra il versamento e la successiva ricorrenza annuale (→ Definizioni) del contratto
- e, successivamente, ad ogni ricorrenza annuale in forma anticipata dal valore in gestione separata; il premio unico versato, su cui si calcola la percentuale dello 0,1% ai fini del prelievo annuo del premio relativo alle prestazioni caso morte, è ridotto anno per anno in funzione dei precedenti prelievi ed eventualmente di riscatti parziali.

In presenza di riscatti parziali (→ art. 21) la prestazione è riproporzionata, a partire dalla successiva ricorrenza annuale del contratto.

Alleanza Assicurazioni si riserva in qualunque momento la facoltà di prelevare il premio in tutto o in parte anche dal valore in quote, fermo restando l'ammontare complessivo del costo.

Esempio 1 - senza versamenti aggiuntivi

Data di decorrenza del contratto: 13 febbraio 2023

Premio iniziale versato: 10.000,00 Euro

Premio per prestazione caso morte alla sottoscrizione: 10,00 Euro (pari a $0,1\% \times 10.000,00$ Euro)

Premio per la prestazione caso morte alla prima ricorrenza (13 febbraio 2024): $0,1\% \times \text{Euro } (10.000,00 - 10,00) = 9,99$ Euro, che viene prelevato dall'investimento in gestione separata

Esempio 2 - con un versamento aggiuntivo

Data di decorrenza del contratto: 13 febbraio 2023

Premio iniziale versato: 10.000,00 Euro

Premio per prestazione caso morte alla sottoscrizione: 10,00 Euro (pari a $0,1\% \times 10.000,00$ Euro)

Versamento aggiuntivo di 3.000,00 Euro con giorno di riferimento 10 giugno 2024

Premio per prestazione caso morte derivante dal versamento aggiuntivo: $0,1\% \times 3.000,00 \text{ Euro} \times (243/360) = 2,03$ Euro

Premio per la prestazione caso morte alla prima ricorrenza (13 febbraio 2024): $0,1\% \times \text{Euro } (10.000,00 - 10,00 + 3.000,00 - 2,03) = 12,99$ Euro, che viene prelevato dall'investimento in gestione separata.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 17 - Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ Definizioni) indicata nella lettera di conferma di investimento al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni richieste dal contraente (es. riscatto) successive alla ricezione del certificato di morte dell'assicurato sono nulle.

Art. 18 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente sottoscrive il modulo di Proposta/Polizza sottoscritto anche da Alleanza Assicurazioni.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella lettera di conferma investimento, successiva a quella di conclusione del contratto e di incasso del premio.

Se si verifica il decesso dell'assicurato e il certificato/autocertificazione di morte perviene a Alleanza Assicurazioni prima della data di decorrenza, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari designati la prestazione assicurata pari al premio versato.

Se si verifica il decesso dell'assicurato e il certificato/autocertificazione di morte perviene a Alleanza Assicurazioni successivamente alla data di decorrenza, Alleanza Assicurazioni - avendo assunto il rischio dell'investimento - paga ai beneficiari designati la prestazione assicurata principale e, se del caso, quella relativa all'assicurazione complementare (→ art. 10).

Art. 19 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Alleanza Assicurazioni si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati.

Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Alleanza Assicurazioni per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Alleanza Assicurazioni informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Alleanza Assicurazioni deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 7).

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifiche.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 20 - Recesso

Il contraente può recedere (→ Definizioni) **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Alleanza Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Alleanza Assicurazioni rimborsa al contraente il premio versato al netto delle imposte dovute.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? ☒ SÌ ☐ NO

Art. 21 - Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Alleanza Assicurazioni se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

I capitali derivanti da eventuali premi unici aggiuntivi sono riscattabili dopo 12 mesi dalla data del versamento.

La comunicazione va inviata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.

Riscatto totale

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 4) nel giorno di riferimento (→ art. 7) se questo coincide con la data di rivalutazione annuale (1° gennaio).

In caso di riscatto con giorno di riferimento diverso dalla data di rivalutazione annuale, l'importo di riscatto è dato dalla somma di:

- per la parte in quote, il valore in quote di fondo interno (→ art. 4);
- per la parte in gestione separata, il capitale assicurato rivalutato con la misura di rivalutazione (→ art. 5) fino al 1° gennaio precedente e, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" dal 1° gennaio fino al giorno di riferimento del riscatto (→ art. 7), rivalutato con una misura di rivalutazione pari al minor valore tra:
 - la misura di rivalutazione (→ art. 5);
 - il tasso Euribor (→ Definizioni) ad un anno (calcolato in giorni 360), mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto (se alla data convenuta non è possibile stabilire il tasso Euribor perché non pubblicato, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulta possibile individuare il tasso);

Non sono previsti valori di riscatto per la prestazione aggiuntiva caso morte relativa all'assicurazione principale e per la prestazione complementare obbligatoria in caso di decesso per infortunio o incidente stradale.

Riscatto parziale

L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a 2.500,00 Euro. Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 22 - Costi

Costi sui premi

Ad ogni premio versato, unico iniziale o aggiuntivo, si applica un caricamento (→ Definizioni) pari all'1,5%.

Costi per Riscatto

Non previsti.

Costi per servizio Take Profit

Non previsti.

Costi per servizio Switch

Non previsti.

Costi sul rendimento della gestione separata

La percentuale trattenuta dal rendimento dalla gestione separata è pari all'1,5%.

Costi sui fondi interni

Per i costi relativi alla parte investita in fondi interni si rimanda ai Regolamenti dei singoli fondi interni allegati (→ ALLEGATO N. 2 e ALLEGATO N. 3).

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 23 - Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Alleanza Assicurazioni o per testamento.

La comunicazione va inviata a Alleanza Assicurazioni S.p.A., Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto - TV.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta Alleanza Assicurazioni, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Alleanza Assicurazioni di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione².

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 24 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Alleanza Assicurazioni a effettuare le opportune verifiche

² Art. 1920 del Codice civile.

presso la Pubblica Amministrazione. Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza Assicurazioni solo se annotati su appendice. In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 25 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge³ le somme dovute da Alleanza Assicurazioni al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 26 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 27 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente⁴. Le istanze di mediazione nei confronti di Alleanza Assicurazioni devono essere inoltrate per iscritto a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
Email: alleanza@pec.alleanza.it

Art. 28 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza Assicurazioni non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Alleanza Assicurazioni a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

³ Art. 1923 del Codice Civile.

⁴ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
FONDO EURO SAN GIORGIO**

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FONDO EURO SAN GIORGIO (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata.
7. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo

di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata.

La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione separata.

9. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
11. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO PARTNER PROTETTO

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma I, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno è denominato PARTNER PROTETTO ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di ricercare una crescita del capitale nel medio periodo e offrire una protezione di almeno l'80% del valore massimo raggiunto dal Fondo dalla data di prima valorizzazione.

L'obiettivo di protezione è perseguito attraverso una strategia di allocazione dinamica degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito.

L'obiettivo di protezione non costituisce in alcun modo e non può essere inteso come garanzia da parte della Compagnia di pagamento del valore protetto ai Contraenti o come garanzia di restituzione parziale o totale del capitale investito.

La gestione del Fondo Interno è volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima pari al 7%.

Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata.

Come alternativa al benchmark si considera quale misura di rischio la volatilità media annua attesa, che esprime il valore medio della volatilità dei rendimenti conseguibili sull'orizzonte temporale considerato.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno, è stata identificata la seguente misura di volatilità media annua attesa: 5%, in funzione della quale il profilo di rischio del Fondo Interno è classificato come medio-basso.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del Fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 - **Rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - **Rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - **Rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.
- **Rischio di sostenibilità:** è il rischio connesso ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 3 - Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno perseguirà l'obiettivo di crescita del capitale nel medio termine investendo in un portafoglio composto da:

- Un paniere diversificato di strumenti finanziari di tipo obbligazionario e azionario (c.d. "Paniere crescita"). Il Paniere crescita comprende anche attivi che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali; e
- Un paniere di attivi di natura monetaria, inclusi fondi monetari (c.d. "Paniere a basso rischio").

Il Fondo Interno adotta una strategia definita TIPP (Time Invariant Portfolio Protection), ovverosia una strategia di protezione del portafoglio che ribilancia sistematicamente il Paniere crescita e il Paniere a basso rischio, con lo scopo di contenere i movimenti al ribasso del portafoglio e perseguire un obiettivo di protezione del capitale di almeno l'80% del valore massimo raggiunto dal Fondo dalla data di prima valorizzazione.

La strategia di investimento utilizzata dal Fondo Interno per perseguire l'obiettivo di protezione del capitale potrebbe comportare, in funzione dell'andamento dei mercati e della loro volatilità, la completa allocazione del capitale investito nel Fondo Interno negli strumenti di liquidità e monetari di cui al Paniere a basso rischio, non permettendo di beneficiare degli andamenti dei mercati di tipo obbligazionario e azionario. In tal caso è prevista la liquidazione del Fondo Interno ai sensi del successivo art. 7.

Fuori dal caso precedente, si precisa che la strategia di protezione in oggetto potrebbe comportare quale conseguenza, la temporanea riduzione dell'allocazione del capitale investito in strumenti di investimento che promuovono caratteristiche ambientali, sociali o di governance.

Il Fondo Interno investe nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF");
- strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell'Unione Europea e/o dai paesi membri dell'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati;
 - titoli azionari;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;

- operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Asset Class	Minimo	Massimo
Monetario (*)	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	100%

(*) disponibilità liquide e OICR monetari.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della normativa protempore vigente.

La Compagnia ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo.

La Compagnia si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti, nel rispetto del presente art. 3.

La Compagnia si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Compagnia nei confronti dei Contraenti. La Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il lunedì.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla Compagnia.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati è stabilito al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente o sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente o gestore, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- le parti di OICR esclusi gli ETF sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- gli strumenti finanziari derivati che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno e non sono oggetto di distribuzione.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro che attribuiscono eguali diritti alle persone fisiche o giuridiche che abbiano sottoscritto polizze assicurative le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno - determinato secondo quanto previsto sopra -diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 4 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Compagnia www.alleanza.it.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso contratto.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla Compagnia, fissate nella misura del 1.45% del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, su base annua. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti.
 - In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali.
 - Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;
- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investe il

Fondo interno:

- commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investe il Fondo Interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 1,00%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai Contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto ad ogni valorizzazione.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede a darne comunicazione a tutti i Contraenti.

Art. 7 - Liquidazione del Fondo e reinvestimento

Nella circostanza in cui il Paniere crescita sperimenti un decremento sostanziale, la strategia di investimento utilizzata dal Fondo Interno per perseguire l'obiettivo di protezione del capitale potrebbe comportare, in funzione dell'andamento dei mercati e della loro volatilità, la completa allocazione del capitale investito nel Fondo Interno nel Paniere a basso rischio (un paniere di strumenti di liquidità, inclusi fondi monetari).

In questo scenario la strategia di protezione del Fondo Interno non potrà consentire nuovamente l'allocazione al Paniere crescita, implicando la liquidazione del Fondo Interno per rispettare l'obiettivo della gestione.

In tal caso, la Compagnia attribuirà al Contraente un numero di quote di un altro Fondo Interno, già esistente o di nuova costituzione e che presenta profilo di rischio al massimo pari rispetto al presente Fondo Interno, il cui controvalore complessivo sarà pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno possedute dal Contraente al momento della liquidazione, valorizzate all'ultima quotazione disponibile precedente l'operazione. La liquidazione sarà eseguita nell'interesse dei Contraenti, senza alcun onere a carico dei Contraenti medesimi e previa specifica comunicazione da parte della Compagnia.

Art. 8 - Fusione del Fondo Interno

Nel corso della durata contrattuale è prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili. L'operazione di fusione potrà essere realizzata al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento.

Ulteriormente l'operazione di fusione potrà essere motivata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale anche in termini di costi e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo Interno incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i Contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che valuta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili e l'esatta valorizzazione delle quote.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO PARTNER DINAMICO**Art. 1 - Aspetti generali**

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in base alle Condizioni di Assicurazione, la Compagnia ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, al quale collegare direttamente le prestazioni del contratto, ai sensi dell'Art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo Interno è denominato PARTNER DINAMICO ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno e profili di rischio

Lo scopo della gestione del Fondo Interno è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato da una volatilità annua massima pari al 20%.

Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata.

Come alternativa al benchmark si considera quale misura di rischio la volatilità media annua attesa, che esprime il valore medio della volatilità dei rendimenti conseguibili sull'orizzonte temporale considerato.

Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno, è stata identificata la seguente misura di volatilità media annua attesa: 12%, in funzione della quale il profilo di rischio del Fondo Interno è classificato come medio-alto.

La gestione sarà attiva ed effettuata dinamicamente modulando la componente obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive), al fine conseguire, su un orizzonte di tempo medio-lungo, un risultato di investimento positivo in un contesto di controllo della volatilità del portafoglio.

La politica di investimento del Fondo Interno, come meglio dettagliata nel punto 3, è caratterizzata dalla presenza di vincoli in capo al gestore circa l'asset allocation relativa alle classi di attività in cui investe il Fondo Interno ed è volta a perseguire l'obiettivo del Fondo interno adeguando opportunamente l'asset allocation in funzione delle condizioni di mercato.

Il Fondo Interno è esposto ai seguenti profili di rischio:

- **Rischio di prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell'emittente e può essere tale da comportare la riduzione o la perdita del capitale investito; il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali parametri ricade quindi sul Contraente. Si presti attenzione, all'interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:
 - **Rischio specifico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. Azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 - **Rischio generico o sistematico:** è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 - **Rischio di interesse:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- **Rischio emittente:** è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- **Rischio di liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati sui mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- **Rischio di cambio:** se presenti posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo Interno stesso, occorre considerare la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione dello stesso e la valuta estera in cui sono

denominati i singoli componenti. Tale rischio è determinato dagli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;

- **Rischio di controparte:** è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sul Contraente.
- **Rischio di sostenibilità:** è il rischio connesso ad un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Art. 3 - Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

Il Fondo Interno adotta uno stile di gestione attivo, flessibile e utilizzando diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari. La ripartizione tra queste diverse classi di attività è discrezionale e dipende dalla valutazione effettuata dal gestore. La composizione del portafoglio può variare nel tempo allo scopo di realizzare l'obiettivo di gestione e di contenere il rischio di portafoglio.

Il fondo investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e azionario nel cui ambito sono compresi anche attivi che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali.

Il Fondo Interno investe nelle seguenti categorie di attività che presentino le caratteristiche previste dalla normativa di tempo in tempo vigente:

- quote di OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) italiani e UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/UE, costituiti nel rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, "TUF");
- strumenti finanziari, emessi o garantiti dagli Stati membri dell'Unione Europea e/o dai paesi membri dell'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei medesimi Stati, che appartengono alle seguenti tipologie:
 - titoli di Stato;
 - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, inclusi titoli strutturati;
 - titoli azionari;
- quote di OICR alternativi italiani, definiti e costituiti nel rispetto delle previsioni del TUF e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
- quote di (i) OICR alternativi UE e (ii) OICR alternativi non UE, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione per la commercializzazione nel territorio nazionale secondo quanto previsto dalle corrispondenti previsioni del TUF;
- strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti negli Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati (con rating, rilasciato da almeno un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento (ciascuna un'"Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito") e a condizione che nessun'altra Agenzia Esterna di Valutazione del Merito di Credito abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a BBB- o equivalente), che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie:
 - depositi bancari in conto corrente;
 - certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
 - operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto o di deposito di titoli presso una banca, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri.

La gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali dei singoli emittenti quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato.

Il Fondo Interno è di tipo flessibile e investe i premi conferiti secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Asset Class	Minimo	Massimo
Monetario (*)	0%	30%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	100%

(*) disponibilità liquide e OICR monetari.

Resta comunque ferma la facoltà della Compagnia, da esercitarsi esclusivamente nell'interesse dei Contraenti, di superare il limite massimo dell'asset class monetario per brevi periodi in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo Interno.

Qualora tali limiti vengano superati a causa di movimenti di mercato, il Gestore sarà tenuto a riallineare il Portafoglio in un lasso di tempo ragionevole e nel miglior interesse del Contraente.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo Interno nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Gli investimenti saranno principalmente effettuati in strumenti finanziari negoziati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle seguenti aree geografiche: Europa, USA, Pacifico e Paesi emergenti.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli investimenti potranno essere effettuati anche in strumenti finanziari non quotati.

Gli investimenti possono essere effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta diversa dall'Euro. Nella gestione si terrà conto dell'andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito dalle disposizioni della normativa pro-tempore vigente.

La Compagnia ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo.

La Compagnia si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, nei limiti previsti dalla normativa applicabile, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei Contraenti, nel rispetto del presente art. 3.

La Compagnia si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad Intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Compagnia nei confronti dei Contraenti. La Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali Intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il lunedì.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta sono trattenuti dalla Compagnia.

Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati è stabilito al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato inclusi gli ETF, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente o sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non quotati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione (in base alla situazione dell'emittente o gestore, allo stato di residenza, alla valuta di riferimento, etc);
- le parti di OICR esclusi gli ETF sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- gli strumenti finanziari derivati che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri di cui sopra, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Il Fondo Interno è ad accumulazione dei proventi, in quanto i rendimenti rimangono all'interno del Fondo Interno e non sono oggetto di distribuzione.

Il Fondo Interno è suddiviso in quote aventi pari valore tra loro che attribuiscono eguali diritti alle persone fisiche o giuridiche che abbiano sottoscritto polizze assicurative le cui prestazioni sono legate, in tutto o in parte, al rendimento del Fondo Interno. Si precisa che il valore del patrimonio del Fondo Interno non potrà essere inferiore all'importo complessivo delle riserve matematiche costituite dalla Compagnia in relazione a tali polizze.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno - determinato secondo quanto previsto sopra -diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno, per le prime 4 settimane di operatività, viene stabilito in Euro 10,00.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo sul sito Internet della Compagnia www.alleanza.it.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo Interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione, in base a quanto definito nello stesso contratto.

Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione, applicate dalla Compagnia, fissate nella misura del 1.70% del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno, su base annua. Le commissioni di gestione sono prelevate per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti (servizio di asset allocation) ed alle spese di amministrazione dei contratti.
 - In ragione dello svolgimento di tali attività, tale commissione sarà applicata anche alla parte del patrimonio del Fondo Interno rappresentata da OICR sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, sia che si tratti di OICR promossi o gestiti da imprese non appartenenti al Gruppo Generali.
 - Con riferimento alle parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non saranno applicati le spese e i diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso degli OICR medesimi.
- eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno;

- spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti;
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli OICR nei quali investe il Fondo interno:
 - commissioni di gestione gravanti sugli OICR applicate dalle società di gestione degli OICR stessi nei quali il Fondo Interno investe. Tali commissioni non dovranno eccedere la misura massima di 1,00%
- commissioni indirettamente gravanti sul Fondo Interno applicate dalle società di gestione degli ETF nei quali investe il Fondo Interno:
 - commissione di gestione per le diverse linee di ETF del valore massimo dello 1,00%.

Qualora dovessero variare sensibilmente le condizioni di mercato, la Compagnia potrà rivedere le aliquote massime di cui sopra previa comunicazione ai Contraenti e concedendo agli stessi il diritto di riscatto senza penalità.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto ad ogni valorizzazione.

Art. 6 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'IVASS e depositate presso la Direzione. La Compagnia provvede a darne comunicazione a tutti i Contraenti.

Art. 7 - Fusione del Fondo Interno

Nel corso della durata contrattuale è prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili. L'operazione di fusione potrà essere realizzata al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento.

Ulteriormente l'operazione di fusione potrà essere motivata dalla ricerca di una maggiore efficienza gestionale anche in termini di costi e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo Interno incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

L'operazione di fusione non comporta alcun costo per i Contraenti e sarà comunicata con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 8 - Rendiconto e revisione contabile

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che valuta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili e l'esatta valorizzazione delle quote.

INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I (ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)

Le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e S.M.I. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Compagnia di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o

per il perseguimento di uno specifico fine.

5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

Persone politicamente esposte

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
 - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Art. 24 comma 5, lettera c) e comma 6 del D.Lgs. 231/2007

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Art. 1 comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento

- del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

Sanzioni penali

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della normativa statunitense F.A.T.C.A., le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali americane (I.R.S.), tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da cittadini statunitensi o soggetti che hanno residenza fiscale negli Stati Uniti per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità statunitense. La Compagnia è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal Rappresentante legale (per le persone giuridiche), riportate in questa proposta. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Compagnia e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Compagnia si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

Dichiarazione US-Person del Contraente

La "Dichiarazione US-Person del Contraente" è un'autocertificazione con la quale,

- il Contraente persona fisica, valutando la propria cittadinanza o eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America (status di contribuente U.S.A.),
- il Legale rappresentante di Contraente persona giuridica, verificando la sede legale o la presenza di stabili organizzazioni negli Stati Uniti d'America,

dichiara che il Contraente non è/è "US-Person" come definito dalla normativa fiscale americana.

In caso di risposta affermativa è necessario allegare il Modello "Form W-9" compilato e sottoscritto.

Il soggetto si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione circa lo status fiscale dichiarato.

Codice Giin (Global Intermediary Identification Number)

Il campo Codice GIIN identifica i soggetti (persone giuridiche) partecipanti a FATCA ed è un campo alfanumerico di 19 caratteri (Esempio: 98Q96B.00000.LE.250).

CRS (Common Reporting Standard)

A seguito dell'emanazione della legge di ratifica dell'IGA Italia ai fini FATCA che include i primi obblighi CRS le imprese assicurative sono tenute a comunicare alle autorità fiscali dei paesi che hanno aderito all'accordo, tramite l'Agenzia delle Entrate in Italia, le polizze vita sottoscritte da soggetti che hanno residenze fiscali all'estero per verificarne l'assoggettabilità alla fiscalità di quei paesi. La Società è pertanto obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni anagrafiche e una autocertificazione sottoscritta dal Contraente/Beneficiario. I dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato. Il soggetto si impegna a notificare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione. In caso di risposta affermativa al questionario CRS, è necessario allegare la documentazione relativa.

Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale in parte rivalutabile ed in parte collegato a fondi interni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa: Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Partner Strategy

Contratto multiramo (Ramo I e Ramo III)

Data di realizzazione del documento: 02/01/2025 (il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 02 40824111; sito internet: www.alleanza.it; indirizzo di posta elettronica: tutelaclienti@alleanza.it; indirizzo PEC: alleanza@pec.alleanza.it.

L'Impresa di assicurazione è autorizzata con provvedimento IVASS prot. n. 51-13-000294 e 51-13-000295 dell'17/09/2013 ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2023: € 2.231.139.478 di cui € 210.000.000 relativi al capitale sociale e € 2.021.139.478 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.alleanza.it.

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 2.222.735.725.

Requisito patrimoniale minimo: € 910.601.523.

Fondi propri ammissibili: € 6.413.308.896.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 289% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 01/01/2016).

NOTA: *Dati patrimoniali e SFCR da bilancio al 31/12/2023 di Alleanza Assicurazioni S.p.A.. Informazioni e aggiornamenti a seguito delle operazioni societarie che hanno interessato l'impresa con effetto 01/01/2025 saranno disponibili al seguente link: <https://www.alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/>*

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Prestazione in caso di decesso

A fronte del versamento di un premio unico e di eventuali premi unici aggiuntivi, in caso di decesso dell'assicurato Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari una prestazione in forma di capitale:

- in parte rivalutabile collegata ai risultati della gestione separata Fondo Euro San Giorgio;
- in parte collegata al valore delle quote di un fondo interno, Partner Dinamico o Partner Protetto.

Tale prestazione è completata con un importo aggiuntivo in percentuale variabile, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, tra lo 0,15% e il 10% della somma dei premi versati (riproporzionata per effetto del prelievo del premio per le prestazioni caso morte e per eventuali pagamenti parziali) e comunque per un valore non superiore ad € 30.000,00.

Il regolamento della gestione separata è disponibile sul sito internet www.alleanza.it

I regolamenti dei fondi interni sono disponibili sul sito internet www.alleanza.it

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del prodotto: Partner Strategy - Linea Dinamica 60% gestione separata e 40% fondo interno

Compagnia: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Generali

Sito web della Compagnia: www.alleanza.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 02 40824111

CONSOB è responsabile della vigilanza di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data del documento: 02/01/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto di investimento assicurativo a premio unico e premi unici aggiuntivi, a vita intera con capitale in parte collegato a un fondo interno e in parte collegato ad una gestione separata.

Termine: il contratto non ha scadenza prefissata; la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, pertanto il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'assicurato. Alleanza Assicurazioni non ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Obiettivi: incrementare il valore del capitale versato. I premi sono investiti al 60% nella gestione separata denominata "Fondo Euro San Giorgio" e del 40% nel fondo interno "Partner Dinamico". In caso di decesso dell'assicurato, il prodotto fornisce - per la parte investita in gestione separata - una garanzia di restituzione del premio investito riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte e per eventuali operazioni di riscatto parziale e switch.

Il rendimento del prodotto nel suo complesso dipende principalmente dall'andamento delle quote del fondo interno e in parte dal rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Euro San Giorgio".

Lo scopo della gestione del fondo interno "Partner Dinamico" è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio. Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata. "Partner Dinamico" investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e azionario che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali. "Partner Dinamico" adotta uno stile di gestione attivo e utilizza diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari.

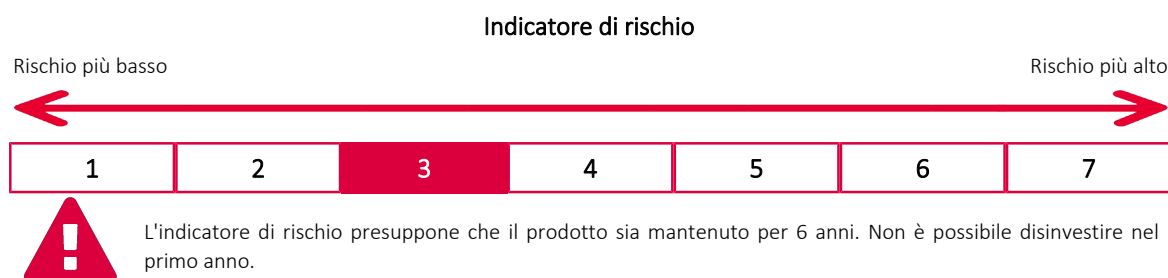
La gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" è un fondo appositamente istituito da Alleanza Assicurazioni e gestito separatamente dalle altre attività, in cui confluiscono i premi investiti dal Contraente. Il "Fondo Euro San Giorgio" prevede una gestione attiva attraverso un attento bilanciamento tra le diverse tipologie di investimento disponibili (obbligazionario, immobiliare e azionario), con una prevalenza verso gli investimenti obbligazionari. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata, al netto del costo di gestione trattenuto da Alleanza Assicurazioni, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni contrattuali.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento che punta almeno alla moderata crescita del capitale e, in via complementare, un bisogno di protezione (data la presenza di un'assicurazione complementare obbligatoria), un orizzonte temporale almeno medio (a partire da 6 anni), un profilo di rischio almeno medio-basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico - ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere - collegati in parte ad una gestione separata ed in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti multiramo) e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento.

Prestazioni assicurative e costi: Il prodotto prevede, in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento avvenga, il pagamento di una prestazione in capitale pari al valore del contratto completata con un importo aggiuntivo pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali e individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, variabile tra il 10% e lo 0,15%.

In caso di decesso per infortunio è previsto il pagamento di un ulteriore capitale pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali, variabile dal 5% al 50% in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso. In caso di decesso per incidente stradale il citato importo è raddoppiato. Per un investimento di 10.000 € il costo medio delle coperture sopra descritte è pari a 59,85 €, ovvero lo 0,10% del premio ridotto anno per anno in funzione dei precedenti prelievi ed eventualmente di riscatti parziali. Tale costo, prelevato annualmente, incide per lo 0,09% annuo sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato. I valori dei costi esposti sopra non dipendono dall'età dell'assicurato. I valori delle prestazioni sotto esposte si riferiscono invece ad un assicurato avente età di 60 anni alla proposta contrattuale. Il valore delle prestazioni è riportato nella successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il

prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Per la parte investita nella gestione separata, avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale, al netto dei costi iniziali, riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte e per eventuali operazioni di riscatto parziale e switch. Qualsiasi importo superiore a quello sopra indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi disinvestite dal prodotto.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo: 10 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Il rendimento è garantito solo sulla componente in gestione separata in caso di decesso dell'assicurato.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 7.093 -29,07%	€ 6.572 -6,76%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.395 -6,05%	€ 9.912 -0,15%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 10.099 0,99%	€ 11.235 1,96%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 11.051 10,51%	€ 12.030 3,13%
Scenari di morte			
In caso di decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.199	€ 11.335
In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 11.198	€ 12.329
In caso di decesso dell'Assicurato per incidente stradale	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 12.197	€ 13.323

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi di distribuzione del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Gli scenari sono una rappresentazione dei risultati dell'investimento che ragionevolmente potranno avverarsi, in condizioni di mercato sia favorevoli sia sfavorevoli. Varieranno a seconda della performance del mercato e del momento in cui è richiesto il riscatto. Si rappresentano anche i possibili risultati in caso di decesso ipotizzando lo scenario moderato. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se Alleanza Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all’insolvenza di Alleanza Assicurazioni. In ogni caso, per gli investimenti effettuati in questo prodotto gli attivi a copertura degli impegni detenuti da Alleanza Assicurazioni saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:
— Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
— 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Costi totali	€ 346	€ 1.418
Incidenza annuale dei costi (*)	3,52%	2,30% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,26% prima dei costi e al 1,96% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 6 anni
Costi di ingresso	Costo percentuale per l'acquisizione del contratto. Questo importo è incluso nel premio che versate alla sottoscrizione. Comprende anche il costo di distribuzione del prodotto.	0,26%
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A

Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costo percentuale sul valore del fondo interno; costo trattenuto dal rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali assoluti; costo (premio) per le coperture demografiche obbligatorie. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,71%
Costi di transazione	0,33% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,33%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni di performance non si applicano.	0,00%

I costi effettivamente sostenuti potrebbero essere maggiori di quelli esposti qualora vengano effettuate variazioni nell'allocazione del proprio investimento (Switch e Take Profit).

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il periodo di detenzione raccomandato è definito tenendo conto della specificità dei prodotti assicurativi e della volatilità della gestione separata e del fondo interno. Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento almeno per 6 anni. In caso di riscatto esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, senza alcun costo, mediante comunicazione da inviarsi presso la sede dell'Impresa. In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in date diverse dalla data di rivalutazione annua la Compagnia riconoscerà, nel calcolo della rivalutazione pro rata temporis, dal primo gennaio alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra la misura di rivalutazione e il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), comunque mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri - 1 - 20145 Milano
- Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.alleanza.it/Reclami
- Via e-mail all'indirizzo: tutelaclienti@alleanza.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Ufficio Tutela Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di Assicurazione. Il set informativo deve esservi trasmesso per obbligo giuridico prima della sottoscrizione della proposta/polizza, ed è disponibile anche sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata al prodotto. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto della gestione separata, disponibile sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata alle gestioni separate. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto dei fondi interni, disponibili sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata ai fondi interni. I dati presentati si riferiscono ad una data di decorrenza del 1° gennaio.

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del prodotto: Partner Strategy - Linea Dinamica 50% gestione separata e 50% fondo interno

Compagnia: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Generali

Sito web della Compagnia: www.alleanza.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 02 40824111

CONSOB è responsabile della vigilanza di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data del documento: 02/01/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto di investimento assicurativo a premio unico e premi unici aggiuntivi, a vita intera con capitale in parte collegato a un fondo interno e in parte collegato ad una gestione separata.

Termine: il contratto non ha scadenza prefissata; la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, pertanto il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'assicurato. Alleanza Assicurazioni non ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Obiettivi: incrementare il valore del capitale versato. I premi sono investiti al 50% nella gestione separata denominata "Fondo Euro San Giorgio" e del 50% nel fondo interno "Partner Dinamico". In caso di decesso dell'assicurato, il prodotto fornisce - per la parte investita in gestione separata - una garanzia di restituzione del premio investito riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte e per eventuali operazioni di riscatto parziale e switch.

Il rendimento del prodotto nel suo complesso dipende principalmente dall'andamento delle quote del fondo interno e in parte dal rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Euro San Giorgio".

Lo scopo della gestione del fondo interno "Partner Dinamico" è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio. Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata. "Partner Dinamico" investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e azionario che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali. "Partner Dinamico" adotta uno stile di gestione attivo e utilizza diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari.

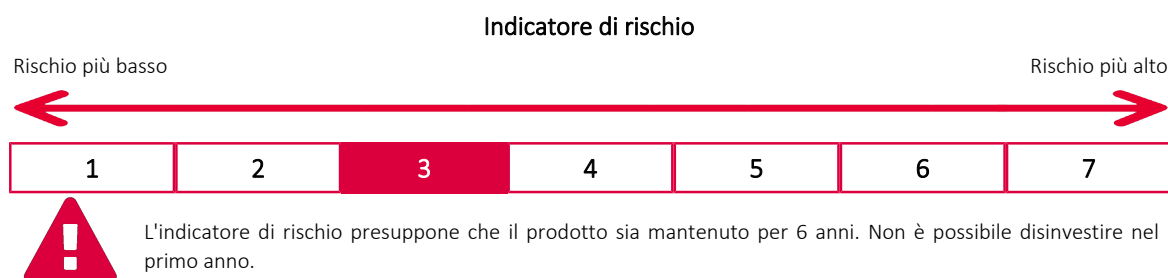
La gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" è un fondo appositamente istituito da Alleanza Assicurazioni e gestito separatamente dalle altre attività, in cui confluiscono i premi investiti dal Contraente. Il "Fondo Euro San Giorgio" prevede una gestione attiva attraverso un attento bilanciamento tra le diverse tipologie di investimento disponibili (obbligazionario, immobiliare e azionario), con una prevalenza verso gli investimenti obbligazionari. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata, al netto del costo di gestione trattenuto da Alleanza Assicurazioni, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni contrattuali.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento che punta almeno alla moderata crescita del capitale e, in via complementare, un bisogno di protezione (data la presenza di un'assicurazione complementare obbligatoria), un orizzonte temporale almeno medio (a partire da 6 anni), un profilo di rischio almeno medio-basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico - ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere - collegati in parte ad una gestione separata ed in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti multiramo) e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento.

Prestazioni assicurative e costi: Il prodotto prevede, in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento avvenga, il pagamento di una prestazione in capitale pari al valore del contratto completata con un importo aggiuntivo pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali e individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, variabile tra il 10% e lo 0,15%.

In caso di decesso per infortunio è previsto il pagamento di un ulteriore capitale pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali, variabile dal 5% al 50% in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso. In caso di decesso per incidente stradale il citato importo è raddoppiato. Per un investimento di 10.000 € il costo medio delle coperture sopra descritte è pari a 59,85 €, ovvero lo 0,10% del premio ridotto anno per anno in funzione dei precedenti prelievi ed eventualmente di riscatti parziali. Tale costo, prelevato annualmente, incide per lo 0,09% annuo sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato. I valori dei costi esposti sopra non dipendono dall'età dell'assicurato. I valori delle prestazioni sotto esposte si riferiscono invece ad un assicurato avente età di 60 anni alla proposta contrattuale. Il valore delle prestazioni è riportato nella successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il

prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Per la parte investita nella gestione separata, avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale, al netto dei costi iniziali, riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte e per eventuali operazioni di riscatto parziale e switch. Qualsiasi importo superiore a quello sopra indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi disinvestite dal prodotto.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo: 10 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Il rendimento è garantito solo sulla componente in gestione separata in caso di decesso dell'assicurato.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 6.393 -36,07%	€ 5.747 -8,82%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.246 -7,54%	€ 9.778 -0,37%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 10.127 1,27%	€ 11.367 2,16%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 11.316 13,16%	€ 12.328 3,55%
Scenari di morte			
In caso di decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.227	€ 11.467
In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 11.226	€ 12.461
In caso di decesso dell'Assicurato per incidente stradale	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 12.225	€ 13.455

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi di distribuzione del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Gli scenari sono una rappresentazione dei risultati dell'investimento che ragionevolmente potranno avverarsi, in condizioni di mercato sia favorevoli sia sfavorevoli. Varieranno a seconda della performance del mercato e del momento in cui è richiesto il riscatto. Si rappresentano anche i possibili risultati in caso di decesso ipotizzando lo scenario moderato. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se Alleanza Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all’insolvenza di Alleanza Assicurazioni. In ogni caso, per gli investimenti effettuati in questo prodotto gli attivi a copertura degli impegni detenuti da Alleanza Assicurazioni saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:
— Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
— 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Costi totali	€ 356	€ 1.491
Incidenza annuale dei costi (*)	3,62%	2,40% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,56% prima dei costi e al 2,16% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 6 anni
Costi di ingresso	Costo percentuale per l'acquisizione del contratto. Questo importo è incluso nel premio che versate alla sottoscrizione. Comprende anche il costo di distribuzione del prodotto.	0,26%
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A

Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costo percentuale sul valore del fondo interno; costo trattenuto dal rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali assoluti; costo (premio) per le coperture demografiche obbligatorie. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,74%
Costi di transazione	0,4% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,40%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni di performance non si applicano.	0,00%

I costi effettivamente sostenuti potrebbero essere maggiori di quelli esposti qualora vengano effettuate variazioni nell'allocazione del proprio investimento (Switch e Take Profit).

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il periodo di detenzione raccomandato è definito tenendo conto della specificità dei prodotti assicurativi e della volatilità della gestione separata e del fondo interno. Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento almeno per 6 anni. In caso di riscatto esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, senza alcun costo, mediante comunicazione da inviarsi presso la sede dell'Impresa. In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in date diverse dalla data di rivalutazione annua la Compagnia riconoscerà, nel calcolo della rivalutazione pro rata temporis, dal primo gennaio alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra la misura di rivalutazione e il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), comunque mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri - 1 - 20145 Milano
- Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.alleanza.it/Reclami
- Via e-mail all'indirizzo: tutelaclienti@alleanza.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Ufficio Tutela Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di Assicurazione. Il set informativo deve esservi trasmesso per obbligo giuridico prima della sottoscrizione della proposta/polizza, ed è disponibile anche sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata al prodotto. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto della gestione separata, disponibile sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata alle gestioni separate. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto dei fondi interni, disponibili sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata ai fondi interni. I dati presentati si riferiscono ad una data di decorrenza del 1° gennaio.

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del prodotto: Partner Strategy - Linea Dinamica 40% gestione separata e 60% fondo interno

Compagnia: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Generali

Sito web della Compagnia: www.alleanza.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 02 40824111

CONSOB è responsabile della vigilanza di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data del documento: 02/01/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto di investimento assicurativo a premio unico e premi unici aggiuntivi, a vita intera con capitale in parte collegato a un fondo interno e in parte collegato ad una gestione separata.

Termine: il contratto non ha scadenza prefissata; la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, pertanto il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'assicurato. Alleanza Assicurazioni non ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Obiettivi: incrementare il valore del capitale versato. I premi sono investiti al 40% nella gestione separata denominata "Fondo Euro San Giorgio" e del 60% nel fondo interno "Partner Dinamico". In caso di decesso dell'assicurato, il prodotto fornisce - per la parte investita in gestione separata - una garanzia di restituzione del premio investito riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte e per eventuali operazioni di riscatto parziale e switch.

Il rendimento del prodotto nel suo complesso dipende principalmente dall'andamento delle quote del fondo interno e in parte dal rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Euro San Giorgio".

Lo scopo della gestione del fondo interno "Partner Dinamico" è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio. Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata. "Partner Dinamico" investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e azionario che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali. "Partner Dinamico" adotta uno stile di gestione attivo e utilizza diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari.

La gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" è un fondo appositamente istituito da Alleanza Assicurazioni e gestito separatamente dalle altre attività, in cui confluiscono i premi investiti dal Contraente. Il "Fondo Euro San Giorgio" prevede una gestione attiva attraverso un attento bilanciamento tra le diverse tipologie di investimento disponibili (obbligazionario, immobiliare e azionario), con una prevalenza verso gli investimenti obbligazionari. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata, al netto del costo di gestione trattenuto da Alleanza Assicurazioni, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni contrattuali.

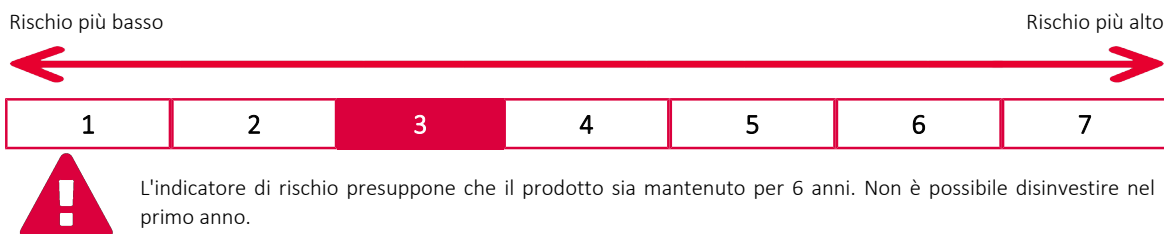
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento che punta almeno alla moderata crescita del capitale e, in via complementare, un bisogno di protezione (data la presenza di un'assicurazione complementare obbligatoria), un orizzonte temporale almeno medio (a partire da 6 anni), un profilo di rischio almeno medio-basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico - ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere - collegati in parte ad una gestione separata ed in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti multiramo) e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento.

Prestazioni assicurative e costi: Il prodotto prevede, in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento avvenga, il pagamento di una prestazione in capitale pari al valore del contratto completata con un importo aggiuntivo pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali e individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, variabile tra il 10% e lo 0,15%.

In caso di decesso per infortunio è previsto il pagamento di un ulteriore capitale pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali, variabile dal 5% al 50% in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso. In caso di decesso per incidente stradale il citato importo è raddoppiato. Per un investimento di 10.000 € il costo medio delle coperture sopra descritte è pari a 59,85 €, ovvero lo 0,10% del premio ridotto anno per anno in funzione dei precedenti prelievi ed eventualmente di riscatti parziali. Tale costo, prelevato annualmente, non può essere superiore a € 200,00 all'anno ed incide per lo 0,09% annuo sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato. I valori dei costi esposti sopra non dipendono dall'età dell'assicurato. I valori delle prestazioni sotto esposte si riferiscono invece ad un assicurato avente età di 60 anni alla proposta contrattuale. Il valore delle prestazioni è riportato nella successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il

prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Per la parte investita nella gestione separata, avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale, al netto dei costi iniziali, riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte e per eventuali operazioni di riscatto parziale e switch. Qualsiasi importo superiore a quello sopra indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi disinvestite dal prodotto.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo: 10 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Il rendimento è garantito solo sulla componente in gestione separata in caso di decesso dell'assicurato.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 5.692 -43,08%	€ 4.922 -11,14%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.098 -9,02%	€ 9.644 -0,60%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 10.155 1,55%	€ 11.499 2,36%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 11.582 15,82%	€ 12.625 3,96%
Scenari di morte			
In caso di decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.255	€ 11.599
In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 11.254	€ 12.593
In caso di decesso dell'Assicurato per incidente stradale	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 12.253	€ 13.587

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi di distribuzione del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Gli scenari sono una rappresentazione dei risultati dell'investimento che ragionevolmente potranno avverarsi, in condizioni di mercato sia favorevoli sia sfavorevoli. Varieranno a seconda della performance del mercato e del momento in cui è richiesto il riscatto. Si rappresentano anche i possibili risultati in caso di decesso ipotizzando lo scenario moderato. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se Alleanza Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all’insolvenza di Alleanza Assicurazioni. In ogni caso, per gli investimenti effettuati in questo prodotto gli attivi a copertura degli impegni detenuti da Alleanza Assicurazioni saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:
— Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
— 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Costi totali	€ 366	€ 1.563
Incidenza annuale dei costi (*)	3,72%	2,50% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,86% prima dei costi e al 2,36% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 6 anni
Costi di ingresso	Costo percentuale per l'acquisizione del contratto. Questo importo è incluso nel premio che versate alla sottoscrizione. Comprende anche il costo di distribuzione del prodotto.	0,27%
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A

Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costo percentuale sul valore del fondo interno; costo trattenuto dal rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali assoluti; costo (premio) per le coperture demografiche obbligatorie. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,77%
Costi di transazione	0,46% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,46%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni di performance non si applicano.	0,00%

I costi effettivamente sostenuti potrebbero essere maggiori di quelli esposti qualora vengano effettuate variazioni nell'allocazione del proprio investimento (Switch e Take Profit).

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il periodo di detenzione raccomandato è definito tenendo conto della specificità dei prodotti assicurativi e della volatilità della gestione separata e del fondo interno. Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento almeno per 6 anni. In caso di riscatto esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, senza alcun costo, mediante comunicazione da inviarsi presso la sede dell'Impresa. In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in date diverse dalla data di rivalutazione annua la Compagnia riconoscerà, nel calcolo della rivalutazione pro rata temporis, dal primo gennaio alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra la misura di rivalutazione e il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), comunque mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri - 1 - 20145 Milano
- Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.alleanza.it/Reclami
- Via e-mail all'indirizzo: tutelaclienti@alleanza.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Ufficio Tutela Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di Assicurazione. Il set informativo deve esservi trasmesso per obbligo giuridico prima della sottoscrizione della proposta/polizza, ed è disponibile anche sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata al prodotto. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto della gestione separata, disponibile sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata alle gestioni separate. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto dei fondi interni, disponibili sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata ai fondi interni. I dati presentati si riferiscono ad una data di decorrenza del 1° gennaio.

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del prodotto: Partner Strategy - Linea Dinamica Guidata

Compagnia: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Generali

Sito web della Compagnia: www.alleanza.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 02 40824111

CONSOB è responsabile della vigilanza di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data del documento: 02/01/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto di investimento assicurativo a premio unico e premi unici aggiuntivi a vita intera collegato ad una gestione separata e ad un fondo interno.

Termine: il contratto non ha scadenza prefissata; la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, pertanto il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'assicurato. Alleanza Assicurazioni non ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Obiettivi: il prodotto prevede l'investimento di un premio unico con l'obiettivo di ottenere un rendimento in linea con il profilo di rischio. Il prodotto prevede una progressiva diversa ripartizione percentuale tra gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" e il fondo interno "Partner Dinamico", che parte da una ripartizione del 70% in gestione separata e del 30% in fondo interno, con la finalità di giungere a una ripartizione obiettivo all'inizio della quarta annualità (da 3 anni) che è rappresentata al 55% da un investimento in gestione separata e al 45% da un investimento in fondo interno. I dati rappresentati nel documento rispecchiano tale evoluzione.

In caso di decesso dell'assicurato, il prodotto fornisce - per la parte investita in gestione separata - una garanzia di restituzione del premio investito riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte, per operazioni di riallocazione automatica e per eventuali riscatti parziali.

Il rendimento del prodotto nel suo complesso dipende principalmente dall'andamento delle quote del fondo interno e in parte dal rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Euro San Giorgio".

Lo scopo della gestione del fondo interno "Partner Dinamico" è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio. Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata. "Partner Dinamico" investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e azionario che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali. "Partner Dinamico" adotta uno stile di gestione attivo e utilizza diverse classi di attivi che permettono di cogliere le opportunità legate all'evoluzione dei mercati azionari, obbligazionari e monetari.

La gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" è un fondo appositamente istituito da Alleanza Assicurazioni e gestito separatamente dalle altre attività, in cui confluiscono i premi investiti dal Contraente. Il "Fondo Euro San Giorgio" prevede una gestione attiva attraverso un attento bilanciamento tra le diverse tipologie di investimento disponibili (obbligazionario, immobiliare e azionario), con una prevalenza verso gli investimenti obbligazionari. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata, al netto del costo di gestione trattenuto da Alleanza Assicurazioni, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni contrattuali.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento che punta almeno alla moderata crescita del capitale e, in via complementare, un bisogno di protezione (data la presenza di un'assicurazione complementare obbligatoria), un orizzonte temporale almeno medio (a partire da 6 anni), un profilo di rischio almeno medio-basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico - ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere - collegati in parte ad una gestione separata ed in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti multiramo) e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento.

Prestazioni assicurative e costi: Il prodotto prevede, in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento avvenga, il pagamento di una prestazione in capitale pari al valore del contratto completata con un importo aggiuntivo pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali e individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, variabile tra il 10% e lo 0,15%.

In caso di decesso per infortunio è previsto il pagamento di un ulteriore capitale pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali, variabile dal 5% al 50% in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso. In caso di decesso per incidente stradale il citato importo è raddoppiato. Per un investimento di 10.000 € il costo medio delle coperture sopra descritte è pari a 59,85 €, ovvero lo 0,10% del premio ridotto anno per anno in funzione dei precedenti prelievi ed eventualmente di riscatti parziali. Tale costo, prelevato annualmente, incide per lo 0,10% annuo sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato. I valori dei costi esposti sopra non dipendono dall'età dell'assicurato. I valori delle prestazioni sotto esposte si riferiscono invece ad un assicurato avente età di 60 anni alla proposta contrattuale.

Il valore delle prestazioni è riportato nella successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio





L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 anni. Non è possibile disinvestire nel primo anno.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

Per la parte investita nella gestione separata, avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale, al netto dei costi iniziali, riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte, per operazioni di riallocazione automatica e per eventuali riscatti parziali. Qualsiasi importo superiore a quello sopra indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi disinvestite dal prodotto.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo: 10 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Il rendimento è garantito solo sulla componente in gestione separata in caso di decesso dell'assicurato.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 8.892 -11,08%	€ 7.366 -4,97%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.591 -4,09%	€ 9.626 -0,63%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 10.067 0,67%	€ 11.375 2,17%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 10.577 5,77%	€ 13.545 5,19%
Scenari di morte			
In caso di decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.167	€ 11.474
In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 11.166	€ 12.468
In caso di decesso dell'Assicurato per incidente stradale	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 12.165	€ 13.462

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi di distribuzione del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Gli scenari sono una rappresentazione dei risultati dell'investimento che ragionevolmente potranno avverarsi, in condizioni di mercato sia favorevoli sia sfavorevoli. Varieranno a seconda della performance del mercato e del momento in cui è richiesto il riscatto. Si rappresentano anche i possibili risultati in caso di decesso ipotizzando lo scenario moderato. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se Alleanza Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all'insolvenza di Alleanza Assicurazioni. In ogni caso, per gli investimenti effettuati in questo prodotto gli attivi a copertura degli impegni detenuti da Alleanza Assicurazioni saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
- 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 6 anni
Costi totali	€ 337	€ 1.607
Incidenza annuale dei costi (*)	3,42%	2,27% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,44% prima dei costi e al 2,17% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 6 anni
Costi di ingresso	Costo percentuale per l'acquisizione del contratto. Questo importo è incluso nel premio che versate alla sottoscrizione. Comprende anche il costo di distribuzione del prodotto.	0,26%
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costo percentuale sul valore del fondo interno; costo trattenuto dal rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali assoluti; costo (premio) per le coperture demografiche obbligatorie. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,71%
Costi di transazione	0,3% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,30%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni di performance non si applicano.	0,00%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione.

Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il periodo di detenzione raccomandato è definito tenendo conto della specificità dei prodotti assicurativi e della volatilità della gestione separata e del fondo interno. Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento almeno per 6 anni. In caso di riscatto esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, senza alcun costo, mediante comunicazione da inviarsi presso la sede dell'Impresa. In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in date diverse dalla data di rivalutazione annua la Compagnia riconoscerà, nel calcolo della rivalutazione pro rata temporis, dal primo gennaio alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra la misura di rivalutazione e il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), comunque mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri - 1 - 20145 Milano
- Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.alleanza.it/Reclami
- Via e-mail all'indirizzo: tutelaclienti@alleanza.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Ufficio Tutela Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di Assicurazione. Il set informativo deve esservi trasmesso per obbligo giuridico prima della sottoscrizione della proposta/polizza, ed è disponibile anche sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata al prodotto. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto della gestione separata, disponibile sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata alle gestioni separate. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto dei fondi interni, disponibili sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata ai fondi interni. I dati presentati si riferiscono ad una data di decorrenza del 1° gennaio.

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome del prodotto: Partner Strategy - Linea Protetta

Compagnia: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Generali

Sito web della Compagnia: www.alleanza.it

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 02 40824111

CONSOB è responsabile della vigilanza di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Data del documento: 02/01/2025

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

Cos'è questo prodotto?

Tipo: prodotto di investimento assicurativo a premio unico e premi unici aggiuntivi, a vita intera con capitale in parte collegato a un fondo interno e in parte collegato ad una gestione separata.

Termine: il contratto non ha scadenza prefissata; la durata del contratto coincide con la vita dell'assicurato, pertanto il contratto si estingue automaticamente in caso di decesso dell'assicurato. Alleanza Assicurazioni non ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto.

Obiettivi: incrementare il valore del capitale versato. I premi sono investiti al 60% nella gestione separata denominata "Fondo Euro San Giorgio" e al 40% nel fondo interno "Partner Protetto". In caso di decesso dell'assicurato, il prodotto fornisce - per la parte investita in gestione separata - una garanzia di restituzione del premio investito riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte e per eventuali riscatti parziali. Il rendimento del prodotto nel suo complesso dipende principalmente dal rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" e in parte dall'andamento delle quote del fondo interno. Lo scopo della gestione del fondo interno "Partner Protetto" è realizzare nel medio-lungo periodo l'incremento di valore dei capitali che vi affluiscono attraverso una gestione flessibile degli investimenti volta a cogliere le opportunità dei mercati finanziari nel rispetto di un livello massimo di rischio. Il Fondo Interno non è dotato di benchmark poiché, in considerazione dello stile gestionale flessibile, esso non costituisce un indicatore significativo e rappresentativo della strategia di gestione adottata. "Partner Protetto" adotta strategie finanziarie volte a preservare almeno l'80% del massimo valore raggiunto dal fondo stesso a partire dalla data della sua commercializzazione. Queste strategie finanziarie non comportano garanzia di rendimento minimo o di restituzione delle somme investite. "Partner Protetto" investe in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e azionario che promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali. La gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" è un fondo appositamente istituito da Alleanza Assicurazioni e gestito separatamente dalle altre attività, in cui confluiscono i premi investiti dal Contraente. Il "Fondo Euro San Giorgio" prevede una gestione attiva attraverso un attento bilanciamento tra le diverse tipologie di investimento disponibili (obbligazionario, immobiliare e azionario), con una prevalenza verso gli investimenti obbligazionari. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata, al netto del costo di gestione trattenuto da Alleanza Assicurazioni, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni contrattuali.

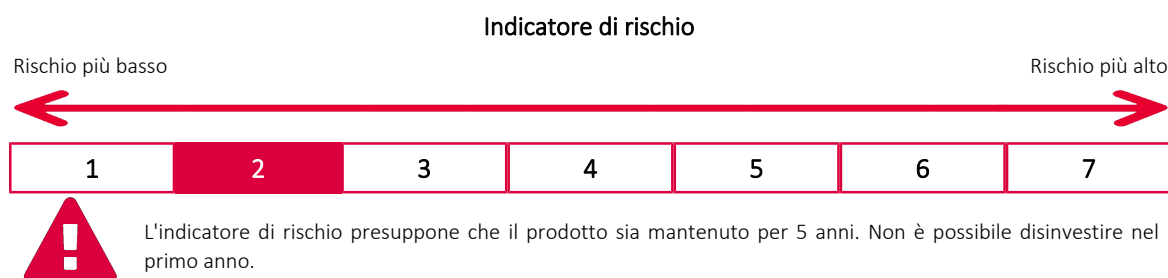
Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento che punta almeno alla moderata crescita del capitale e, in via complementare, un bisogno di protezione (data la presenza di un'assicurazione complementare obbligatoria), un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni), un profilo di rischio almeno medio-basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico - ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere - collegati in parte ad una gestione separata ed in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti multiramo) e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento.

Prestazioni assicurative e costi: Il prodotto prevede, in caso di decesso dell'assicurato in qualsiasi momento avvenga, il pagamento di una prestazione in capitale pari al valore del contratto completata con un importo aggiuntivo pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali e individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, variabile tra il 10% e lo 0,15%.

In caso di decesso per infortunio è previsto il pagamento di un ulteriore capitale pari ad una percentuale della somma dei premi versati, riproporzionata per effetto di pagamenti parziali, variabile dal 5% al 50% in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso. In caso di decesso per incidente stradale il citato importo è raddoppiato. Per un investimento di 10.000 € il costo medio delle coperture sopra descritte è pari a 49,90 €, ovvero lo 0,10% del premio ridotto anno per anno in funzione dei precedenti prelievi ed eventualmente di riscatti parziali. Tale costo, prelevato annualmente, incide per lo 0,10% annuo sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato. I valori dei costi esposti sopra non dipendono dall'età dell'assicurato. I valori delle prestazioni sotto esposte si riferiscono invece ad un assicurato avente età di 60 anni alla proposta contrattuale.

Il valore delle prestazioni è riportato nella successiva sezione "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?"

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il

prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. Per la parte investita nella gestione separata avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale, al netto dei costi iniziali, riproporzionato per effetto del prelievo dei premi per le prestazioni caso morte e per eventuali riscatti parziali. Qualsiasi importo superiore a quello sopra indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti. Tuttavia, questa protezione dalla performance futura del mercato non si applicherà se voi disinvestite dal prodotto.

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo: 10 €		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Scenari di sopravvivenza			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di riscatto. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Il rendimento è garantito solo sulla componente in gestione separata in caso di decesso dell'assicurato.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 8.626 -13,74%	€ 8.242 -3,79%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.478 -5,22%	€ 9.726 -0,55%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 9.936 -0,64%	€ 10.181 0,36%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	€ 10.244 2,44%	€ 10.549 1,07%
Scenari di morte			
In caso di decesso dell'Assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 10.036	€ 10.281
In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 11.035	€ 11.276
In caso di decesso dell'Assicurato per incidente stradale	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	€ 12.034	€ 12.271

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, e comprendono i costi di distribuzione del prodotto. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Gli scenari sono una rappresentazione dei risultati dell'investimento che ragionevolmente potranno avverarsi, in condizioni di mercato sia favorevoli sia sfavorevoli. Varieranno a seconda della performance del mercato e del momento in cui è richiesto il riscatto. Si rappresentano anche i possibili risultati in caso di decesso ipotizzando lo scenario moderato. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se Alleanza Assicurazioni S.p.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Non è previsto alcun sistema di garanzia pubblico o privato che possa compensare eventuali perdite dovute all’insolvenza di Alleanza Assicurazioni. In ogni caso, per gli investimenti effettuati in questo prodotto gli attivi a copertura degli impegni detenuti da Alleanza Assicurazioni saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri creditori - il credito derivante dal contratto, al netto delle spese necessarie alla procedura di liquidazione.

Quali sono i costi?

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:
— Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato
— 10.000 EUR di investimento.

	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	€ 333	€ 1.069
Incidenza annuale dei costi (*)	3,39%	2,14% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se il riscatto avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,5% prima dei costi e al 0,36% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 5 anni
Costi di ingresso	Costo percentuale per l'acquisizione del contratto. Questo importo è incluso nel premio che versate alla sottoscrizione. Comprende anche il costo di distribuzione del prodotto.	0,31%
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	N/A

Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	Costo percentuale sul valore del fondo interno; costo trattenuto dal rendimento della gestione separata, espresso in punti percentuali assoluti; costo (premio) per le coperture demografiche obbligatorie. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	1,58%
Costi di transazione	0,25% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	0,25%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Le commissioni di performance non si applicano.	0,00%

I costi effettivamente sostenuti potrebbero essere maggiori di quelli esposti qualora vengano effettuate variazioni nell'allocazione del proprio investimento (Take Profit).

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data della sua conclusione.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Il periodo di detenzione raccomandato è definito tenendo conto della specificità dei prodotti assicurativi e della volatilità della gestione separata e del fondo interno. Per realizzare gli obiettivi di questo prodotto raccomandiamo di mantenere l'investimento almeno per 5 anni. In caso di riscatto esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati. Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, è possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, senza alcun costo, mediante comunicazione da inviarsi presso la sede dell'Impresa. In caso di riscatto (totale o parziale) effettuato in date diverse dalla data di rivalutazione annua la Compagnia riconoscerà, nel calcolo della rivalutazione pro rata temporis, dal primo gennaio alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra la misura di rivalutazione e il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), comunque mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata all'indirizzo: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Tutela Clienti - Piazza Tre Torri - 1 - 20145 Milano
- Tramite la pagina dedicata ai reclami nel sito web della Compagnia: www.alleanza.it/Reclami
- Via e-mail all'indirizzo: tutelaclienti@alleanza.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Ufficio Tutela Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Altre informazioni rilevanti

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al set informativo del prodotto, di cui è parte integrante insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di Assicurazione. Il set informativo deve esservi trasmesso per obbligo giuridico prima della sottoscrizione della proposta/polizza, ed è disponibile anche sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata al prodotto. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto della gestione separata, disponibile sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata alle gestioni separate. È inoltre possibile richiedere il regolamento e il rendiconto dei fondi interni, disponibili sul sito www.alleanza.it nella pagina dedicata ai fondi interni. I dati presentati si riferiscono ad una data di decorrenza del 1° gennaio.

COPERTURA COMPLEMENTARE (obbligatoria)

Prestazioni in caso di decesso

- **Prestazione aggiuntiva in caso di decesso per infortunio con raddoppio in caso di decesso per incidente stradale:** se l'assicurato decede per infortunio, ai beneficiari indicati in polizza è pagata una prestazione complementare in forma di capitale aggiuntivo in percentuale variabile, in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso, dal 50% al 5% della somma dei premi versati (riproporzionata per effetto del prelievo del premio per le prestazioni caso morte e per eventuali pagamenti parziali) e comunque per un valore non superiore ad € 50.000,00. Il capitale aggiuntivo è raddoppiato se il decesso avviene per incidente stradale e comunque per un valore non superiore ad € 70.000,00.

OPZIONI CONTRATTUALI

Il contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni contrattuali:

- **servizio Switch:** trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, il contraente che in fase di conclusione del contratto ha scelto di investire nella Linea Dinamica, può chiedere per iscritto di cambiare la ripartizione percentuale del premio investito tra la gestione separata e il fondo interno, nell'ambito delle tre ripartizioni disponibili nella Linea Dinamica stessa. All'interno dell'anno solare sono previsti al massimo 2 operazioni di switch.
- **servizio Take Profit:** consiste in un programma di trasferimento automatico alla gestione separata, a cadenza semestrale, della plusvalenza realizzata dal fondo interno se tale importo risulta almeno pari a € 100,00.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Persone che alla proposta contrattuale hanno un'età minore di 18 anni o uguale/maggiore di 85 anni e 6 mesi.



Ci sono limiti di copertura?

PRESTAZIONE PRINCIPALE

Esclusioni

È escluso ai fini dell'importo aggiuntivo il decesso causato da:

- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dal giorno di riferimento di ciascun versamento aggiuntivo;
- attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile
 - se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità; dal momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica delle seguenti attività sportive:
 - paracadutismo o sport aerei in genere;
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;

- surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
- vela transoceanica;
- sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, rooftopping, speed flying, speed riding, streetluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing, target jumping, swooping, wingsuit o tuta alare);
- attività professionale pericolosa, per tale intendendosi:
 - attività che comporta contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche;
 - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata;
 - attività che comporta la guida di veicoli superiori a 35 q di peso;
 - operatore di pala meccanica.

In questi casi, Alleanza Assicurazioni paga una prestazione pari al valore del contratto, senza l'importo aggiuntivo.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dalla decorrenza (cosiddetto "periodo di carenza") e dalla data di ciascun versamento aggiuntivo (cosiddetto "periodo di carenza") la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso.
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Alleanza Assicurazioni paga una prestazione pari al valore del contratto, senza l'importo aggiuntivo.

COPERTURA COMPLEMENTARE

Esclusioni

Per la copertura complementare valgono le stesse esclusioni previste per la prestazione principale, in quanto compatibili. Inoltre l'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni che hanno causato il decesso hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso avviene oltre un anno dal giorno delle lesioni.

Limitazioni

La copertura complementare non prevede limitazioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Alleanza Assicurazioni (al seguente indirizzo: Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto;
- documento di identità in corso di validità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti gli aventi diritto, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

	Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'assicurato: • certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato; • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti: ◦ se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento; ◦ che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato; ◦ l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico; • copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico; • relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato; • eventuale ulteriore documentazione richiesta da Alleanza Assicurazioni se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni. Erogazione della prestazione: Alleanza Assicurazioni esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta dichiarazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica delle prestazioni, ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta, o l'eventuale risoluzione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio per la copertura principale è scelto liberamente dal contraente nel rispetto degli importi minimi e massimi sotto indicati. È prevista la possibilità di versare premi unici aggiuntivi, con il consenso di Alleanza Assicurazioni, trascorsi 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Premio unico iniziale: importo minimo € 5.000,00 Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 2.000,00 Premi complessivi: importo massimo € 2.000.000,00 Il versamento del premio deve avvenire tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Alleanza Assicurazioni. Non è possibile il versamento del premio in contanti. Il contratto prevede un premio unico, pertanto non è prevista la possibilità di frazionamento. Il contraente può scegliere tra le seguenti Linee di investimento, che prevedono una diversa ripartizione percentuale del premio investito tra la gestione separata e il fondo interno: - Protetta: 60% gestione separata Fondo Euro San Giorgio e 40% fondo interno Partner Protetto - Dinamica: consente di investire con le seguenti ripartizioni: ▸ 60% gestione separata Fondo Euro San Giorgio e 40% fondo interno Partner Dinamico ▸ 50% gestione separata Fondo Euro San Giorgio e 50% fondo interno Partner Dinamico ▸ 40% gestione separata Fondo Euro San Giorgio e 60% fondo interno Partner Dinamico - Dinamica Guidata: prevede una riallocazione dell'investimento in modo automatico con frequenza semestrale, secondo quanto riportato nella tabella sottostante.
----------------------	---

	<table><tr><th>Tempo trascorso dalla decorrenza</th><th>0 anni</th><th>0 anni e 6 mesi</th><th>1 anno</th><th>1 anno e 6 mesi</th><th>2 anni</th><th>2 anni e 6 mesi</th><th>3 anni</th></tr><tr><td>Gestione separata Fondo Euro San Giorgio</td><td>70%</td><td>67,5%</td><td>65%</td><td>62,5%</td><td>60%</td><td>57,5%</td><td>55%</td></tr><tr><td>Fondo interno Partner Dinamico</td><td>30%</td><td>32,5%</td><td>35%</td><td>37,5%</td><td>40%</td><td>42,5%</td><td>45%</td></tr></table>	Tempo trascorso dalla decorrenza	0 anni	0 anni e 6 mesi	1 anno	1 anno e 6 mesi	2 anni	2 anni e 6 mesi	3 anni	Gestione separata Fondo Euro San Giorgio	70%	67,5%	65%	62,5%	60%	57,5%	55%	Fondo interno Partner Dinamico	30%	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%	45%
	Tempo trascorso dalla decorrenza	0 anni	0 anni e 6 mesi	1 anno	1 anno e 6 mesi	2 anni	2 anni e 6 mesi	3 anni																	
	Gestione separata Fondo Euro San Giorgio	70%	67,5%	65%	62,5%	60%	57,5%	55%																	
	Fondo interno Partner Dinamico	30%	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%	45%																	
Per la prestazione aggiuntiva caso morte relativa all'assicurazione principale e per la prestazione complementare obbligatoria in caso di decesso per infortunio o incidente stradale, è previsto complessivamente un premio annuo pari allo 0,1% di ciascun premio versato. Il premio relativo alle prestazioni caso morte viene prelevato automaticamente: - in occasione del versamento del premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi; - e, successivamente, ad ogni ricorrenza annuale in forma anticipata dal valore in gestione separata.																									
Rimborso	Non sono previste forme di rimborso del premio versato.																								
Sconti	Non sono previsti sconti.																								



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La copertura è a vita intera: la durata coincide quindi con la vita dell'assicurato.
Sospensione	Non prevista.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non prevista
Recesso	Il contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Alleanza Assicurazioni S.p.A. Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Alleanza Assicurazioni sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Alleanza Assicurazioni rimborsa al contraente il premio versato al netto delle imposte dovute. Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso.
Risoluzione	Il contratto è a premio unico, pertanto non è applicabile la risoluzione del contratto per la sospensione del versamento dei premi.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ SI ☐ NO

Valori di riscatto e riduzione	Per la copertura principale è possibile esercitare il diritto di riscatto, purché sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza e l'assicurato sia in vita. <u>I valori di riscatto possono essere inferiori ai premi versati.</u> Riscatto totale Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta. L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto nel giorno di riferimento se questo coincide con la data di rivalutazione annuale (1° gennaio). In caso di riscatto con giorno di riferimento diverso dalla data di rivalutazione annuale, l'importo di riscatto è dato dalla somma di: • per la parte in quote, il valore in quote di fondi interni; • per la parte in gestione separata, il capitale assicurato rivalutato con la misura di rivalutazione fino al 1° gennaio precedente e, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" dal 1° gennaio fino al giorno di riferimento del riscatto, rivalutato con una misura di rivalutazione pari al minor valore tra: ◦ la misura di rivalutazione; ◦ il tasso Euribor ad un anno (calcolato in giorni 360), mai negativo, pubblicato sui principali
---------------------------------------	--

	quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto (se alla data convenuta non è possibile stabilire il tasso Euribor perché non pubblicato, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulta possibile individuare il tasso). Non sono previsti valori di riscatto per la prestazione aggiuntiva caso morte relativa all'assicurazione principale e per la prestazione complementare obbligatoria in caso di decesso per infortunio o incidente stradale. Riscatto parziale L'importo di riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale. L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a € 2.500,00. Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate. Il contratto è a premio unico, pertanto non sono applicabili valori di riduzione.
Richiesta di informazioni	Per informazioni sui valori di riscatto e riduzione: Alleanza Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto -TV E-mail: servizioassistenzaclientibancari@alleanza.it



A chi è rivolto questo prodotto?

Partner Strategy è un prodotto di investimento assicurativo, rivolto a clienti retail o professionali, con un bisogno di investimento che punta almeno alla moderata crescita del capitale e, in via complementare, un bisogno di protezione (data la presenza di un'assicurazione complementare obbligatoria), un orizzonte temporale almeno breve (a partire da 4 anni) o medio (a partire da 6 anni) in ragione dell'opzione di investimento scelta dal Contraente, un profilo di rischio almeno medio-basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) a premio unico – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati in parte ad una gestione separata ed in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti multiramo) e capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi per riscatto

Non previsti

Costi per l'esercizio delle opzioni

Non previsti

Costi di intermediazione

Quota percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale: 46,21%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INVESTIMENTI IN GESTIONE SEPARATA

Garanzia

La garanzia opera solo sulla gestione separata. In caso di decesso dell'assicurato è garantito un importo pari al premio investito in gestione separata, riproporzionato per effetto del prelievo del premio per le prestazioni caso morte e per eventuali operazioni di riscatto parziale, switch, riallocazione automatica (in caso di Linea Dinamica Guidata).

Rivalutazione

Il contratto prevede la rivalutazione annuale del capitale investito in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione.

Alleanza Assicurazioni dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da regolamento.

La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Alleanza Assicurazioni, entrambi espressi in punti percentuali.

Il valore trattenuto è pari all'1,5%.

La misura annua di rivalutazione può essere negativa.

Il capitale investito si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale), secondo una misura di rivalutazione ottenuta come descritto sopra.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (pro rata temporis).

INVESTIMENTI IN QUOTE DI FONDI INTERNI

Per le prestazioni espresse in quote di fondi interni, Alleanza Assicurazioni non offre garanzia di capitale o di rendimento minimo. Il contratto comporta quindi in capo al contraente rischi finanziari legati all'andamento del valore delle quote. Per il fondo interno Partner Protetto opera il meccanismo di protezione MAX NAV 80 che, attraverso strategie finanziarie volte a tutelare l'investimento da fluttuazioni rilevanti dei mercati azionari, mira a proteggere almeno l'80% del valore massimo raggiunto dalle quote del fondo dalla data di inizio commercializzazione del fondo stesso. La protezione non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite.

REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITA' DEGLI INVESTIMENTI

Obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088

L'obiettivo del Regolamento Europeo (UE) 2019/2088 è ampliare e standardizzare le informazioni fornite agli investitori sui prodotti finanziari ESG. L'acronimo ESG (Environmental, Social, Governance) indica le caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario di un prodotto finanziario.

L'informativa sulla sostenibilità

Con l'informativa sulla sostenibilità, il Gruppo Generali comunica:

- a) in che modo **integra i rischi di sostenibilità** nei processi e nelle decisioni di investimento;
- b) i **risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità** sul rendimento dei prodotti finanziari che rende disponibili.

Cos'è il rischio di sostenibilità

Il rischio di sostenibilità corrisponde ad un evento o a una condizione ambientale, sociale o di governo societario che potrebbe provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore o sulla performance degli investimenti.

Come il Gruppo Generali integra i rischi di sostenibilità nei propri investimenti

Il Gruppo Generali ha definito un quadro di investimento sostenibile e adotta specifiche linee guida al fine di:

- a) tenere conto del rischio di sostenibilità derivante dalla strategia e dalle decisioni di investimento;
- b) gestire il potenziale impatto a lungo termine sui fattori di sostenibilità derivanti dalla propria strategia di investimento.

Le linee guida di Gruppo per l'integrazione della sostenibilità negli investimenti e azionariato attivo prevedono di:

- escludere dagli investimenti emittenti, settori o attività per problematiche legate a fattori ambientali, sociali o di governance non allineati a standard minimi di best practice di business o basati su norme internazionali che impattano sulla loro performance finanziaria di lungo termine e/o che espongono il Gruppo a maggiori rischi di sostenibilità e reputazionali;
- integrare nell'analisi e nelle decisioni di investimento, tra le diverse tipologie di attivi sottostanti, la valutazione degli impatti di lungo periodo sui fattori di sostenibilità;
- svolgere attività di gestione degli investimenti sulle società partecipate al fine di promuovere buone pratiche nel considerare i fattori di sostenibilità e il rischio nel loro piano a lungo termine e nelle loro pratiche commerciali.

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto di investimento assicurativo non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Come il Gruppo Generali considera i rischi di sostenibilità

Il Gruppo Generali ha adottato un approccio volto a identificare, valutare e ridurre i potenziali rischi di sostenibilità e i loro possibili impatti negativi sul rendimento, integrando i rischi di sostenibilità nel processo decisionale di investimento così come definito nelle linee guida di Gruppo.

Per identificare e valutare i rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti finanziari, il Gruppo Generali considera in

particolare:

- a) i rischi ambientali, i quali includono tra gli altri i rischi climatici fisici e di transizione;
- b) i rischi legati ai temi sociali, i quali includono tra gli altri il mancato rispetto dei diritti umani e dei lavoratori e l'adozione di pratiche scorrette nelle relazioni con le persone, i clienti e le comunità;
- c) i rischi relativi alla governance, i quali includono tra gli altri la mancata adozione di adeguate regole di governo societario, la corruzione e l'adozione di pratiche di vendita scorrette;
- d) i rischi legali e reputazionali derivanti da impatti negativi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance sugli attivi sottostanti.

Tali rischi di sostenibilità vengono identificati a livello di settore e di emittente e valutati anche considerando i rating ESG e analisi svolte dai team di ricerca dedicati. Le attività poste in essere in coerenza alle normative interne adottate (integrazione dei rischi e azionariato attivo) mirano ad assicurare una prudente gestione dei rischi di sostenibilità, mitigando il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possa comportare effetti negativi sul rendimento degli attivi sottostanti e del prodotto assicurativo.

Come il Gruppo Generali considera i principali effetti negativi nelle decisioni di investimento

Il Gruppo Generali prende in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento; come previsto dalle linee guida, per la parte di investimenti diretti in emittenti corporate e governativi, i principali effetti negativi tenuti in considerazione rispetto ai fattori di sostenibilità sono i seguenti:

- violazione dei principi del UN Global Compact;
- esposizione ad armi controverse (mine antiuomo, munizioni a grappolo, armi chimiche e armi biologiche);
- esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nell'informativa di sostenibilità presente al seguente link:

<https://www.alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/informativa-sulla-sostenibilita-e-politica-di-impegno/>

Tuttavia, attualmente, in relazione a questo Prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di assicurazioni abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Prima di rivolgersi all'Autorità giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, prevista dalla legge come condizione per le controversie in materia assicurativa. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziiazione	Tramite richiesta del proprio avvocato ad Alleanza Assicurazioni.

assistita	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente in fase di conclusione del contratto. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Alleanza Assicurazioni lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Alleanza Assicurazioni, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio. Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto, che dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e che può anche essere modificato in futuro. Somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato Le somme corrisposte in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF. Somme corrisposte in caso di riscatto Le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e l'ammontare dei premi versati dal contraente, pari al 26%*. Imposta di bollo La parte investita in quote è soggetta all'applicazione di un'imposta di bollo determinata in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Tale imposta diventa esigibile solamente al termine del rapporto contrattuale o in caso di riscatto parziale. Tassazione specifica della copertura complementare Sulla parte di premio relativa alla copertura complementare del rischio morte per infortunio o incidente stradale è dovuta un'imposta del 2,5%. Il premio per le prestazioni aggiuntive in caso di decesso dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo. *Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell'ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

L'IMPRESA HA L'OBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.